



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l'Istruzione*  
*Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II*

Prot. n. AOODGPER.287

Roma, 14 gennaio 2011

All'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia  
Via G. Fattori, 60

90146 PALERMO

Oggetto: Rinnovazione procedura concorsuale di cui al D.D.G. 22.11.2004 - Concorso ordinario a posti di Dirigente scolastico per la Regione Sicilia - Indicazioni operative.

Con riferimento alla nota prot. n. AOODIRSIREG UFF.636 del 13.1.2011 di codesto Ufficio ed alla necessità di avere chiarimenti su alcune categorie di candidati per i quali non è ben chiaro quale prova debbano sostenere in relazione alla rinnovazione della procedura concorsuale disposta dalla Legge n. 202/2010, si precisa quanto segue.

Si ritiene opportuno, per i candidati che superarono le prove scritte ma non la successiva prova orale, ammetterli direttamente alla prova orale senza una rivalutazione delle prove scritte, atteso che il loro esito fu già positivo.

Per i candidati vincitori che non hanno prestato servizio dirigenziale in quanto comandati all'estero come docenti beneficiari dell'art. 436, c. 5 del D.lgs. n. 297/1994, si concorda sulla impossibilità di assimilarli ai candidati della lettera a) dell'art. 2 del D.M. n. 2 del 3.1.2011 in quanto non hanno maturato alcuna esperienza dirigenziale. Potrebbero, invece, essere assimilati alla categoria di cui alla lettera b) del decreto succitato, svolgendo, quindi, una relazione scritta su un argomento del corso di formazione, già positivamente svolto.

I candidati idonei e/o vincitori collocati a riposo per limiti di età potrebbero, invece, rispettivamente essere ricompresi nelle categorie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 del succitato D.M. n. 2 del 3.1.2011.

Per l'ipotesi di docenti che non parteciparono al corso di formazione per espressa rinuncia, si è dell'avviso che possano essere ammessi a frequentare direttamente il corso di formazione. La rinuncia al corso di formazione comporta rinuncia alla originaria procedura concorsuale, ma essendo stata quest'ultima annullata, nulla osta ad una nuova loro partecipazione al corso suddetto.

I candidati vincitori che rinunciarono all'immissione nei ruoli di dirigente scolastico potrebbero essere assimilati a quelli della lettera b) e, quindi, presentare una relazione scritta sul corso di formazione, non avendo mai assunto servizio.



*Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca*  
*Dipartimento per l' Istruzione*  
*Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II*

Per i candidati assunti in ruolo in quanto utilmente collocati nelle graduatorie conclusive del concorso 2004 e che successivamente sono stati ammessi a stipulare contratto di lavoro per l'assunzione nei ruoli regionali di Dirigenti scolastici in quanto collocati in posizione utile anche nella graduatoria di merito del concorso riservato indetto con D.D.G. 17.12.2002 o con D.M. 03.10.2006, si concorda con l'opportunità di farli rientrare nella prima categoria, di cui alla lettera a) dell'art. 2 del decreto succitato.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to *Luciano Chiappetta*